



# PROVINCIA DI PESCARA

## *Regolamento concernente gli*

## ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE PRESSO LE AUTOSCUOLE

all'esito della Deliberazione del Consiglio Provinciale  
num. 100 del 23/10/2006

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO**
- ART. 2 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**
- ART. 3 - REQUISITI MORALI**
- ART. 4 - TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**
- ART. 5 - VERSAMENTO IN FAVORE DELLA PROVINCIA**
- ART. 6 - SESSIONI D'ESAME**
- ART. 7 - AVVISO PUBBLICO**
- ART. 8 - DOMANDA D'ESAME**
- ART. 9 - AMMISSIONE E CONVOCAZIONE**
- ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE**
- ART. 11 - PROGRAMMI D'ESAME**
- ART. 12 - PROCEDURE DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME**
- ART. 13 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA A SEGUITO D'ESAME**
- ART. 14 - ATTESTATO DI IDONEITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA**
- ART. 15 - ATTESTATO DI IDONEITA' DI ISTRUTTORE DI GUIDA**
- ART. 16 - LIMITI DI ETA' E DI CATEGORIE DI PATENTE DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA**
- ART. 17 - REVOCA DELL'IDONEITA' PER PERDITA DEI REQUISITI MORALI**
- ART. 18 - SOSPENSIONE O REVOCA DELL'IDONEITA' PER PERDITA DELLA PATENTE DI GUIDA**
- ART. 19 - COMUNICAZIONI AD ALTRE PROVINCE**
- ART. 20 - SANZIONI PECUNIARIE**
- ART. 21 - AGGIORNAMENTO TECNICO**
- ART. 22 - CONTROLLI DISPOSTI D'UFFICIO**
- ART. 23 - CONVENZIONI CON ALTRE PROVINCE**
- ART. 24 - ADEGUAMENTO NORMATIVO**

**ART. 1  
OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento degli esami per il conseguimento delle idoneità di insegnante di teoria e di istruttore di guida presso le autoscuole di cui all'articolo 123 del Nuovo Codice della Strada, alla luce delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 105, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

## **ART. 2 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Per essere ammessi all'esame è necessario:
  - ∞ essere regolarmente residenti nella Regione Abruzzo, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 e, se cittadini extracomunitari, essere in regola con le norme sul soggiorno;
  - ∞ avere raggiunto la maggiore età;
  - ∞ essere in possesso dei requisiti morali di cui al successivo articolo 3;
  - ∞ essere in possesso dei titoli di cui al successivo articolo 4.
2. Possono sostenere l'esame anche coloro che sono anagraficamente residenti in un comune italiano di altra regione purché abbiano il proprio domicilio in Abruzzo e dimostrino di avere stretti legami con il territorio regionale per motivi di lavoro e/o di studio, sempreché la sede di lavoro ovvero dell'università, dell'istituto scolastico o dell'ente che organizza corsi di formazione professionale che l'interessato frequenta, sia ubicata nel territorio abruzzese.
3. Non sono ammessi agli esami:
  - a) coloro che risultano essere già in possesso della medesima abilitazione;
  - b) coloro che hanno sostenuto con esito negativo una prova d'esame relativa alla medesima abilitazione nei due mesi precedenti la data prevista per la prima prova d'esame prescritta dall'articolo 12 ovvero ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 11, commi 4 e 5.

## **ART. 3 REQUISITI MORALI**

1. I requisiti morali degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida sono analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola.
2. Non è in possesso dei requisiti morali colui che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e colui che sia o sia stato sottoposto a misure di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
3. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, non è in possesso dei requisiti morali colui che non risulti di buona condotta; in particolare non soddisfa il requisito morale, colui che abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne a pena detentiva, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi.
4. Per gli effetti di cui al comma 3, la condanna a pena detentiva si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

5. Si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

#### **ART. 4 TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Oltre al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, per essere ammessi agli esami è necessario:
  - a) per gli insegnanti di teoria:
    - essere titolari di patente di guida in corso di validità almeno della categoria “B” o “B speciale”;
    - avere conseguito un diploma di istituto medio di secondo grado o titolo di studio equipollente;
  - b) per gli istruttori di guida
    - essere titolari di patente di guida in corso di validità della categoria “A” (senza limitazioni) e “DE” o “D”;
    - avere conseguito la licenza della scuola dell’obbligo.
2. Non possono sostenere l’esame coloro la cui patente di guida sia sospesa o ritirata.

#### **ART. 5 VERSAMENTO IN FAVORE DELLA PROVINCIA**

1. Per sostenere l’esame da insegnante o da istruttore occorre effettuare un versamento in favore della Provincia, per diritti di segreteria, sul conto corrente postale num. 24269342 intestato alla Provincia di Pescara - Servizio Tesoreria - con la seguente causale: “Autoscuole - Esame insegnante di teoria e/o di istruttore di guida”.
2. L’importo è pari a :
  - ∞ 70,00 Euro, se si intende sostenere unicamente l’esame di insegnante di teoria;
  - ∞ 60,00 Euro, se si intende sostenere unicamente l’esame di istruttore di guida;
  - ∞ 100,00 Euro, se si intende sostenere sia l’esame di insegnante di teoria che quello di istruttore di guida;
  - ∞ 50,00 Euro, se si intende sostenere l’esame di insegnante e si è già in possesso dell’idoneità di istruttore di guida;
  - ∞ 30,00 Euro, se si intende sostenere l’esame di istruttore di guida e si è già in possesso dell’idoneità di insegnante di teoria.
3. Il versamento vale esclusivamente per la sessione d’esame per la quale si è fatta domanda e la somma versata non sarà restituita neanche in caso di assenza o di rinuncia all’esame.

#### **ART. 6 SESSIONI D’ESAME**

1. Gli esami per il conseguimento delle idoneità di insegnante e di istruttore si svolgono, di regola, con cadenza annuale, salvo diversa decisione in relazione alle esigenze delle autoscuole autorizzate in provincia di Pescara nonché al numero dei soggetti interessati.
2. Il presidente della Commissione d'esame, sentiti gli altri membri, fissa la sessione d'esame, stabilendo la data, l'orario e la sede di svolgimento della prove d'esame.
3. Le prove d'esame non possono avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

## **ART. 7 AVVISO PUBBLICO**

1. La data e l'orario di svolgimento delle prove scritte d'esame devono essere rese note attraverso apposito Avviso Pubblico nel quale l'Ufficio competente indica anche le modalità ed i termini entro i quali presentare le domande di ammissione nonché tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento degli esami che non possono essere desunti dal presente regolamento.
2. All'avviso di cui al precedente comma deve essere allegato il modello di domanda di ammissione agli esami.
3. All'avviso verrà assicurata la massima diffusione possibile ed, in particolare, lo stesso dovrà essere pubblicato nell'Albo dell'Ente per giorni 15 (quindici) nonché sul sito Web della Provincia; una copia dell'avviso verrà trasmessa all' Ufficio Motorizzazione Civile delle quattro Province abruzzesi chiedendone l'affissione nei locali di ricevimento del pubblico.

## **ART. 8 DOMANDA D'ESAME**

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida, devono rivolgere apposita domanda in bollo al competente Ufficio dell'Ente, utilizzando il modello di cui all'articolo precedente comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 ed attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli prescritti.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - ∞ fotocopia della patente di guida posseduta;
  - ∞ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che la patente di guida non sia sospesa e che su di essa non grava altresì alcun provvedimento o procedimento di natura sanzionatoria o cautelare o di qualunque altro genere e che la stessa non è scaduta di validità ed è dunque valida a tutti gli effetti;
  - ∞ l'attestazione del versamento di cui all'articolo 5, comma 2;
  - ∞ una marca da bollo del valore corrente, da apporre sull'attestato; in caso di esito negativo dell'esame la marca verrà restituita;
  - ∞ copia conforme all'originale del titolo di studio posseduto ovvero idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione possibilmente con semplice copia fotostatica dello stesso titolo di studio allegata.
3. Alla domanda devono essere altresì allegate idonee dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed attestanti, a seconda dei casi che ricorrono:

- a) di non avere già conseguito l'idoneità di insegnante e/o di istruttore presso altra Provincia (o presso l'ex Motorizzazione Civile);
- b) di non aver sostenuto presso altra Provincia, nei due mesi precedenti, una prova d'esame per il conseguimento delle idoneità di cui trattasi, con esito negativo;
- c) ogni altra più opportuna precisazione in merito alla presentazione di domande d'esame o al sostenimento degli esami medesimi presso altre Province;
- d) di essere residente in un comune di altra regione ma di essere domiciliato in un comune abruzzese per motivi di lavoro e/o studio (specificando dove presta la propria attività lavorativa ovvero quale università o istituto scolastico o corso di formazione organizzato da ente pubblico frequenta ed allegando idonea documentazione comprovante quanto dichiarato).

## **ART. 9 AMMISSIONE E CONVOCAZIONE**

1. Le domande di ammissione agli esami sono valutate dall'Ufficio competente, ai fini della verifica della regolarità e della completezza delle stesse.
2. L'Ufficio comunica l'ammissione all'esame a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo di residenza o altro indirizzo specificatamente indicato dal candidato, con data di spedizione di almeno quindici giorni prima il giorno fissato per l'esame, ovvero tramite consegna diretta nelle mani dell'interessato; nella convocazione sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali nonché eventualmente delle prove di guida.
3. In caso di irregolarità sanabili o di documentazione incompleta, l'Ufficio può richiedere l'integrazione della domanda, determinando altresì il termine perentorio entro il quale deve essere sanata l'irregolarità ovvero deve essere prodotta la documentazione mancante, pena l'esclusione dall'esame.
4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o titoli ovvero in caso di riscontrate irregolarità non sanate o di mancanza di documenti, l'Ufficio comunica con le modalità di cui al comma 2, l'esclusione del candidato dall'esame specificandone le motivazioni.
5. L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per la mancata conoscenza della convocazione ovvero della richiesta di ulteriore documentazione o di regolarizzazione della domanda d'esame nonché della esclusione dall'esame medesimo, qualora dette comunicazioni sono effettuate tramite consegna diretta nelle mani dell'interessato o con raccomandata A.R. alla residenza del candidato ovvero al diverso domicilio espressamente indicato dallo stesso.

## **ART. 10 COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La Commissione d'esame viene istituita con decreto del Presidente della Provincia ed è composta da:
  - a) il dirigente del Settore competente, o suo delegato, che la presiede;
  - b) un funzionario del Servizio competente;
  - c) un ingegnere di un Ufficio Motorizzazione Civile abilitato alla effettuazione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie superiori;

- d) un rappresentante della Polizia Stradale o di altro organo di polizia, designato dal Comandante del relativo corpo di appartenenza, con esperienze nel campo della circolazione stradale;
  - e) un medico del servizio sanitario nazionale.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Servizio competente incaricato dal Presidente della Commissione.
  3. La commissione dura in carica tre anni ed i relativi componenti possono essere rinominati; comunque questi ultimi, nelle more delle nuove nomine, continuano a svolgere le proprie funzioni; in caso di sostituzione, la nomina del sostituto avrà durata tale da essere allineata alla scadenza della nomina degli altri componenti.
  4. Per ogni componente della Commissione, se possibile, deve essere nominato un supplente; la nomina dei supplenti potrà avvenire anche in un secondo momento purché la scadenza della nomina sia tale da essere allineata a quella degli effettivi.
  5. Nell'ambito di ciascun provvedimento di nomina viene formalizzata, se del caso, la decadenza della nomina precedente.
  6. La Commissione è validamente riunita, su convocazione del Presidente, con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o supplenti.
  7. A ciascun componente della Commissione spetta un gettone di presenza il cui importo è pari al novanta per cento del gettone previsto per i consiglieri provinciali per ciascuna seduta giornaliera d'esame cui ha effettivamente partecipato; al presidente della commissione, al membro interno ed al segretario il gettone di presenza spetta soltanto in riferimento ai giorni in cui le sedute si tengono al di fuori dell'ordinario orario di lavoro ed a condizione che agli stessi non venga corrisposto il compenso per lavoro straordinario.

## **ART. 11 PROGRAMMI D'ESAME**

1. Ai sensi dell'articolo 123, comma 10, del Codice della Strada, i programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministero dei Trasporti; sulla base di quanto previsto dal D.M. 17 maggio 1995, n. 317, art. 10, nei successivi commi sono distintamente indicate tutte le prove d'esame.
2. L'esame per gli **insegnanti di teoria** si articola in due prove scritte, da svolgersi di norma in un unico giorno, ed in una prova orale:
  - A) la prima prova scritta consiste nella compilazione di due schede quiz del tipo di quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria "B";
  - B) la seconda prova scritta, di durata pari a due ore, consiste nella trattazione esauriente degli argomenti che fanno parte del programma d'esame per il conseguimento di patente di guida delle categorie "A", "C", "D" ed "E" e delle relative abilitazioni professionali di guida, integrati con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche; essa verte altresì sulla tecnica costruttiva dei veicoli e sui suoi elementi costitutivi;
  - C) la prova orale verte sugli stessi argomenti validi per la prova scritta di cui alla precedente lett. B) nonché sui seguenti ulteriori argomenti:

- sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze in caso di loro violazione; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
  - nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.
3. L'esame per gli **istruttori di guida** si articola in una prova scritta, in una prova orale e in una prova pratica di guida:
- A) la prova scritta è identica alla prova di cui al precedente comma, punto A;
- B) la prova orale verte sugli argomenti che fanno parte del programma d'esame per il conseguimento di patente di guida della categoria "B", con una conoscenza più vasta di nozioni, nonché sui seguenti ulteriori argomenti:
- sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze in caso di loro violazione; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
  - nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.
- C) La prova pratica di guida è finalizzata ad accertare l'attitudine del candidato ad istruire allievi nonché la propria esperienza di guida; essa si svolge come indicato all'articolo 12, comma 11.
4. Coloro che risultano essere già in possesso dell'abilitazione di istruttore di guida ed intendano effettuare l'esame per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria effettuano direttamente la seconda prova scritta e, se superano detta prova, la prova orale di cui al comma 2, rispettivamente lettere B) e C).
5. Coloro che risultano essere già in possesso dell'abilitazione di insegnante di teoria ed intendano effettuare l'esame per il conseguimento dell'abilitazione quale istruttore di guida effettuano direttamente ed unicamente la prova pratica di guida di cui al comma 3 lett. C).

## **ART. 12**

### **PROCEDURE DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME**

1. Per poter sostenere gli esami, i candidati dovranno presentarsi muniti della patente di guida in originale ed in corso di validità, pena l'esclusione.
2. La prima prova d'esame da effettuare è quella concernente la compilazione delle due schede quiz di cui all'articolo 11, comma 2 lett. A); la prova deve essere svolta nel tempo massimo di quaranta minuti ed è superata, e si è quindi ammessi alla prova successiva, se complessivamente non sono stati commessi più di tre errori; valgono inoltre le seguenti regole:

- a) essa si svolge contestualmente per gli insegnanti e per gli istruttori essendo tale prova identica per entrambe le idoneità; se del caso la prova si effettua una sola volta e la stessa vale sia per l'esame da insegnante che per quello da istruttore;
  - b) dopo aver identificato i candidati, un componente della Commissione, in presenza dei candidati stessi, provvederà ad aprire la busta o le buste contenenti le schede quiz, le quali saranno fornite dall'Ufficio Motorizzazione Civile di Pescara in un plico chiuso con timbro dell'ufficio medesimo, e a ciascun candidato verranno distribuite due schede prese a caso preventivamente siglate dal Presidente della Commissione; le schede non distribuite andranno subito annullate;
  - c) i candidati apporranno sulle schede la propria firma e la data prima di iniziare a rispondere;
  - d) per ciascuna risposta i candidati dovranno apporre una croce o analogo segno in corrispondenza delle risposte "vere" o "false" che riterranno giuste annerendo le relative caselle contrassegnate rispettivamente dalle lettere "V" ed "F"; la mancata risposta sarà considerata errore così pure saranno considerati errori le correzioni, le cancellature e le rettifiche di risposte già date;
  - e) non è ammesso l'uso di matite ma solo di penne ad inchiostro indelebile; in caso di segni a matita la scheda sarà annullata e il candidato si intenderà escluso;
  - f) in alternativa alla compilazione delle schede quiz cartacee, qualora possibile, la prova potrà svolgersi con il sistema informatico, utilizzando i terminali dell'ufficio Motorizzazione Civile di Pescara, secondo le nuove procedure in uso per il conseguimento delle patenti di guida;
  - g) al termine della prova la Commissione esaminatrice verificherà gli errori commessi, anche alla presenza dei diretti interessati, e formerà l'elenco dei candidati, con indicazione per ciascuno di essi del superamento o meno della prova e del numero degli errori commessi; copia dell'elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione sarà affisso fuori dalla sala in cui si è svolta la prova d'esame e vi dovrà rimanere per almeno 48 ore.
3. La seconda prova d'esame da effettuare riguarda la prova scritta di cui all'articolo 11, comma 2 lett. B, relativa ai candidati al conseguimento dell'idoneità di insegnante di teoria; la prova è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi; valgono inoltre le seguenti regole:
- a) la prova deve essere effettuata esclusivamente su carta recante il timbro della Provincia e la sigla del Presidente della Commissione;
  - b) la Commissione predisporrà tre differenti prove, ognuna contenente sei diversi compiti da svolgere; detti compiti possono consistere anche in quesiti con risposte multiple predeterminate oltre che nella risoluzione di problemi o nella illustrazione di argomenti specifici; un candidato alla presenza di tutti gli altri sorteggerà la prova da svolgere;
  - c) i suddetti compiti devono riguardare almeno i seguenti argomenti:
    - circolazione stradale: segnaletica stradale, norme di comportamento, loro violazioni e conseguenze sanzionatorie;
    - motoristica e meccanica dei veicoli;
    - norme di primo soccorso medico;
  - d) ogni compito viene valutato da 0 a 5 secondo quanto indicato di seguito:
    - 5, nel caso di compito svolto in modo pienamente soddisfacente;
    - 4, nel caso di compito ben svolto;

- 3, nel caso di compito sufficientemente svolto;
  - 2, nel caso di compito insufficiente;
  - 1, nel caso di compito assolutamente scadente;
  - 0, nel caso di compito non svolto o svolto in maniera completamente errata;
- e) se un compito viene predisposto nella forma di quesiti con risposte multiple predeterminate, lo stesso deve essere articolato in cinque domande, ognuna con quattro risposte di cui una soltanto vera; per ogni domanda il punteggio sarà pari a 1, se il candidato indica la risposta vera ovvero pari a 0 se il candidato indica quale vera una risposta sbagliata o non risponde affatto ovvero in caso di rettifiche o cancellature;
- f) sulla base di quanto indicato nelle lettere d) ed e), per ciascun compito il punteggio sarà compreso tra 0 ed 1 e la somma massima dei punteggi sarà pari a 30; per poter superare la prova è necessario che la somma dei voti riportati in ciascun compito sia pari o superiore a diciotto anche se in alcuni compiti non è stata raggiunta la sufficienza;
- g) a ciascun candidato sono consegnate una busta grande ed una piccola, oltre ad uno stampato dove apporre le proprie generalità ed altre indicazioni ivi richieste; il candidato, dopo aver svolto la prova senza apporvi sottoscrizioni o altro contrassegno, inserisce gli elaborati nella busta grande; quindi, riempito l'apposito stampato con le proprie generalità, lo inserisce nella busta piccola; chiude la busta piccola senza apporvi alcun contrassegno e la pone unitamente agli elaborati nella busta grande che consegna al segretario della commissione d'esame; quest'ultimo, in presenza del candidato, chiude la busta grande senza apporvi contrassegni e appone la propria firma all'esterno della busta sul lembo di chiusura;
- h) se la valutazione degli elaborati non inizia al termine della prova ma viene rinviata ad altro giorno, le buste grandi vengono raccolte in uno o più pieghi sigillati e firmati dai membri della commissione sui lembi di chiusura; i suddetti pieghi sono custoditi dal presidente della commissione;
- i) conclusa la seduta d'esame, entro breve termine, possibilmente il giorno successivo, la commissione si riunisce per procedere alla valutazione delle prove, eventualmente dopo aver constatato l'integrità dei pieghi i quali devono essere aperti in presenza di tutti i componenti la commissione medesima; prima di aprire le buste grandi si procede ad una numerazione progressiva da riportare sulle stesse e su ciascun elaborato in esse contenuto nonché sulla busta piccola che deve restare chiusa; completata la valutazione degli elaborati, vengono aperte le buste piccole contenenti gli stampati con i dati dei candidati e sugli stessi vengono apposti i rispettivi numeri progressivi già apposti sulle buste; successivamente la Commissione formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascun candidato del superamento o meno della prova stessa e del relativo punteggio; copia dell'elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione sarà affisso fuori dalla sala in cui si è svolta la prova d'esame e vi dovrà rimanere per almeno 48 ore.
4. In relazione alle prove scritte di cui ai precedenti commi i candidati non possono portare appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie essi siano; a giudizio della Commissione può essere consentito di consultare il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione o altri testi normativi purché non commentati.
5. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.

6. La Commissione esaminatrice vigila sull'osservanza delle disposizioni dei commi 4 e 5 ed il candidato che contravviene viene escluso dall'esame.
7. Successivamente allo svolgimento delle prove scritte si procederà, nel giorno, ora e luogo già indicati nella lettera di ammissione e convocazione di cui all'articolo 9, allo svolgimento delle prove orali da parte dei candidati che abbiano superato le prove precedenti. Dette prove sono superate dai candidati che riportano una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
8. Per i candidati al conseguimento di entrambe le idoneità di insegnante di teoria ed istruttore di guida, la prova orale sarà effettuata in unica soluzione ma, ovviamente, l'esito potrà essere diverso nel senso che la Commissione potrà ritenere superata la prova valevole quale istruttore ma non quella valevole quale insegnante.
9. Al termine delle prove orali la commissione formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascun candidato del superamento o meno della prova stessa e del relativo punteggio nonché, per gli insegnanti, del conseguimento o meno dell'idoneità e del relativo punteggio finale; copia dell'elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione sarà affisso fuori dalla sala in cui si è svolta la prova d'esame e vi dovrà rimanere per almeno 48 ore.
10. Se non sono stati già resi noti attraverso la comunicazione di ammissione agli esami di cui all'articolo 9, comma 2, l'Ufficio procederà a convocare i candidati ammessi alla prova pratica di guida tramite raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo di residenza o altro indirizzo specificatamente indicato dai candidati stessi, ovvero tramite consegna diretta nelle mani degli interessati anche al termine della prova orale; nella convocazione dovranno essere specificati la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prova pratica di guida di cui all'articolo 11, comma 3, lett. C), stabiliti d'intesa con la Commissione; vale quanto già indicato nell'articolo 9, comma 5, circa la mancata conoscenza di fatto della convocazione da parte dei candidati. La convocazione alla prova pratica dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita; in caso di convocazione a mezzo posta farà fede la data di spedizione.
11. La prova di guida è superata da parte dei candidati che riportano una votazione non inferiore a diciotto trentesimi; per lo svolgimento della prova si seguono le seguenti regole:
  - a) prima si svolgerà la prova pratica su autovettura dotata di cambio meccanico e munita di doppi comandi (per freno e frizione); l'autovettura deve essere messa a disposizione del candidato e deve avere adeguata copertura assicurativa ed essere in regola con le norme relative alla revisione di cui all'articolo 80 del codice della strada; lo scopo della prova è l'accertamento dell'attitudine ad istruire allievi da parte del candidato; dovrà pertanto essere simulata una esercitazione di guida ed il candidato dovrà svolgere il ruolo di istruttore dando dimostrazione di sapere come intervenire in maniera efficace per correggere errori e difetti di guida o in caso di violazioni delle norme di circolazione e di comportamento del codice della strada dando prova non solo dell'abilità e delle conoscenze tecniche adeguate al ruolo ma anche di saper adottare idonei comportamenti affinché ogni manovra si svolga nelle condizioni di sicurezza;
  - b) successivamente si svolgerà la prova di guida su autobus messo a disposizione dal candidato e munito di adeguata copertura assicurativa nonché in regola con le norme relative alla revisione di cui all'articolo 80 del codice della strada; il candidato dovrà dare dimostrazione della esperienza di guida nel rispetto delle norme di circolazione e di comportamento del codice della strada;
  - c) complessivamente la durata delle prove di cui ai precedenti punti a) e b) non dovrà avere durata inferiore a 45 minuti ed il punteggio è unico e si riferisce ad entrambe le prove;

- d) dopo aver esaminato tutti i candidati la Commissione formerà l'elenco di coloro che hanno sostenuto la prova di guida, con l'indicazione per ciascun candidato del superamento o meno della prova stessa e del relativo punteggio nonché del conseguimento o meno dell'idoneità e del relativo punteggio finale; copia dell'elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione sarà affisso fuori dalla segreteria del competente Settore della Provincia e vi dovrà rimanere per almeno 48 ore.
12. Prima del sostenimento di ogni prova d'esame, fatta eccezione per quelle che si svolgono nello stesso giorno, i candidati ammessi dovranno rendere idonee dichiarazioni attestanti eventuali variazioni in merito a quanto già in precedenza dichiarato in seno alla domanda di ammissione agli esami e successive comunicazioni relativamente al possesso dei requisiti e dei titoli prescritti.
  13. In caso di accertate false dichiarazioni rese da un candidato in relazione al possesso dei requisiti e titoli per l'ammissione agli esami, lo stesso sarà escluso dall'esame.
  14. La Commissione verbalizzerà per iscritto tutto lo svolgimento degli esami e l'esito di ciascuna prova nonché del risultato finale; il verbale dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima e dal segretario; le decisioni si intendono prese all'unanimità a meno che non viene verbalizzato diversamente: in caso di disaccordo su una singola votazione per ogni prova o compito, fatta eccezione per i quiz, occorre effettuare la media aritmetica tra i voti indicati da ciascun componente e la votazione assegnata sarà quella risultante da detta operazione di media con eventuale arrotondamento al numero intero più vicino all'unità o, in caso di equidistanza tra due numeri interi, al numero intero immediatamente superiore.
  15. La valutazione finale risulterà dalla media aritmetica delle votazioni riportate nelle singole prove (fatta eccezione per i quiz); a tal fine si applicano gli stessi criteri di arrotondamento previsti nel comma precedente.
  16. Tutte le prove d'esame devono concludersi entro centoventi giorni dalla data di effettuazione della prova d'esame consistente nella compilazione delle due schede quiz.
  17. Gli esami sono pubblici; chiunque desideri assistere allo svolgimento delle prove potrà farlo posizionandosi nell'aula secondo le indicazioni fornite dal presidente della Commissione esaminatrice che stabilirà anche il numero massimo di persone al fine di non arrecare fastidio ai candidati ed alla commissione medesima.

### **ART. 13**

#### **RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA A SEGUITO D'ESAME**

1. Il Presidente della Commissione, se persona diversa dal Dirigente, trasmette a quest'ultimo il verbale d'esame entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'ultima prova effettuata; il dirigente provvede al rilascio degli attestati entro trenta giorni sulla base delle risultanze del verbale d'esame.
2. Gli attestati di idoneità di insegnante di teoria e di istruttore di guida rilasciati dalla Provincia di Pescara devono essere numerati progressivamente.
3. La numerazione dell'attestato è data da:

**- num. progressivo / ATT - INS / PE / prot. istanza d'esame / anno ultima prova sostenuta**, per gli insegnanti di teoria;

**- num. progressivo / ATT - ISTR / PE / prot. istanza d'esame / anno ultima prova sostenuta,**  
per gli istruttori di guida;

4. Del rilascio degli attestati deve essere fatta menzione in un due diversi registri sul quale devono essere annotati:
  - il num. dell'attestato;
  - la data di rilascio;
  - gli estremi anagrafici del titolare dell'attestato;
  - la data di conseguimento dell'attestato (ultima prova effettuata)
  - firma e data dell'interessato (o dell'eventuale delegato) per ricevuta.

#### **ART. 14**

### **ATTESTATO DI IDONEITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA**

1. L'attestato di idoneità di insegnante di teoria, conseguito a seguito d'esame, è rilasciato secondo il modello riportato nell' Allegato 1.

#### **ART. 15**

### **ATTESTATO DI IDONEITA' DI ISTRUTTORE DI GUIDA**

1. L'attestato di idoneità di istruttore di guida, conseguito a seguito d'esame, è rilasciato secondo il modello riportato nell' Allegato 2.
2. Gli istruttori in possesso della patente di guida di categorie "**AD**" possono esercitare la propria attività esclusivamente nelle scuole guida di cui al tipo b) dell'articolo 335, comma 10, del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada; coloro che sono in possesso di patente di guida di categoria "**ADE**" possono esercitare la propria attività anche nelle scuole guida di tipo a), del citato articolo.

#### **ART. 16**

### **LIMITI DI ETA' E DI CATEGORIE DI PATENTE DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA**

1. Gli istruttori di guida possono svolgere la propria attività senza il rispetto dei limiti di età previsti dall'articolo 122, comma 2, del Codice della Strada, purché mantengano la titolarità di tutte le categorie di patente prescritte fatta eccezione di quanto indicato nel successivo comma.
2. Al compimento del sessantesimo anno, gli istruttori di guida possono continuare la propria attività purché siano comunque titolari di patenti di guida di categoria "C" o "CE"; ovviamente possono esercitare l'attività solo in riferimento agli autoveicoli per i quali è valida la loro patente e comunque nell'ambito dei limiti di cui all'articolo 115, comma 2 lett. a), del vigente Codice della Strada (autotreni o autoarticolati aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 tonnellate).

#### **ART. 17**

### **REVOCA DELL'IDONEITA' PER PERDITA DEI REQUISITI MORALI**

1. In caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 3 del presente regolamento, i titolari delle idoneità di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida che esercitano l'attività in una autoscuola in Provincia di Pescara dovranno astenersi immediatamente dall'esercizio delle rispettive attività e dovranno darne comunicazione, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto o del provvedimento, al competente Ufficio della Provincia.
2. L'Ufficio della Provincia, comunque venuto a conoscenza della perdita del requisito, procede alla revoca delle idoneità se le stesse sono state conseguite per esame sostenuto presso la Provincia di Pescara o presso l'ufficio provinciale dell'ex Motorizzazione Civile di Pescara.
3. Prima di procedere a revocare l'idoneità, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge, da esercitarsi entro un termine di trenta giorni; qualora gli interessati ne facessero richiesta entro il suddetto termine, l'Ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Se le idoneità di insegnante e/o di istruttore erano state conseguite presso altra Provincia, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, l'Ufficio competente disporrà il divieto di prosecuzione dell'attività senza dover procedere a revocare le idoneità.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 costituisce violazione sanzionata ai sensi dell'articolo 20.

#### **ART. 18**

#### **SOSPENSIONE O REVOCA DELL'IDONEITA' PER PERDITA DELLA PATENTE DI GUIDA**

1. In caso di sospensione o di revoca della patente di guida ovvero di perdita di una categoria di patente prescritta per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida o di declassamento ad una categoria inferiore, fatto salvo quanto indicato all'articolo 16, i titolari delle idoneità di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida che esercitano l'attività in una autoscuola in Provincia di Pescara dovranno astenersi immediatamente dall'esercizio delle rispettive attività e dovranno darne comunicazione, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto o del provvedimento, al competente Ufficio della Provincia.
2. L'Ufficio della Provincia, comunque venuto a conoscenza di quanto indicato al comma 1, procede alla sospensione o alla revoca delle idoneità se le stesse sono state conseguite per esame sostenuto presso la Provincia di Pescara o presso l'ufficio provinciale dell'ex Motorizzazione Civile di Pescara.
3. Prima di procedere alla sospensione o alla revoca delle idoneità, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge, da esercitarsi entro un termine di trenta giorni; qualora gli interessati ne facessero richiesta entro il suddetto termine, l'Ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Se le idoneità di insegnante e/o di istruttore erano state conseguite presso altra Provincia, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, l'Ufficio competente effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, e disporrà, previa comunicazione di avvio del procedimento, il divieto di prosecuzione.

5. La comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma precedente avverrà ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge, da esercitarsi entro un termine di trenta giorni; qualora gli interessati ne facessero richiesta entro il suddetto termine, il competente Ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 costituisce violazione sanzionata ai sensi dell'articolo 20.

#### **ART. 19 COMUNICAZIONI AD ALTRE PROVINCE**

1. In caso di sospensione o di revoca dell'abilitazione, il competente Ufficio della Provincia comunicherà, se né è a conoscenza, la circostanza alla diversa Provincia nel cui territorio ha sede la scuola guida in cui eventualmente l'interessato presta la propria attività nonché alla Provincia nel cui territorio l'interessato ha stabilito la propria residenza anagrafica.
2. In caso di perdita dei requisiti e/o titoli da parte di insegnanti ed istruttori che prestano la propria attività in una scuola guida operante in provincia di Pescara ma che hanno conseguito altrove le proprie abilitazioni, il competente Ufficio dell'Ente comunicherà la circostanza alla Provincia che ha provveduto al rilascio dell'attestato per gli adempimenti di propria competenza.

#### **ART. 20 SANZIONI PECUNIARIE**

1. Il dirigente applica, per le violazioni espressamente previste quali tali dal presente regolamento, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 – bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, consistente nel pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le norme di cui alla legge 689/1981.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono introitate dalla Provincia di Pescara.

#### **ART. 21 AGGIORNAMENTO TECNICO**

1. La Provincia organizza, almeno con cadenza biennale, anche con l'ausilio delle associazioni di settore, giornate di studio o brevi corsi di aggiornamento relativi a specifici argomenti oggetto di insegnamento e di istruzione da parte delle autoscuole nonché alle relative future modifiche del codice della strada.
2. A ciascun partecipante viene rilasciato un attestato di partecipazione o di frequenza ovvero, in caso di previsione di una prova finale, un attestato di superamento.
3. L'aggiornamento di cui al comma 1 è teso, in particolare, alla crescita della professionalità delle autoscuole ed al perseguimento dell'uniformità di insegnamento da parte delle stesse ed ha quale principio ispiratore il miglioramento della sicurezza stradale.

#### **ART. 22 CONTROLLI DISPOSTI D'UFFICIO**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti e/o titoli prescritti dal presente Regolamento, il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'idoneità, con conseguente obbligo di restituzione dell'attestato.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui al precedente comma, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge, da esercitarsi entro un termine di trenta giorni. Qualora l'interessato ne facesse richiesta entro il suddetto termine, il competente Ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile.
4. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Pescara segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.
5. Il competente Ufficio dell'Ente effettuerà anche controlli periodici per verificare la persistenza dei requisiti e dei titoli prescritti per le idoneità di cui al presente regolamento, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nei confronti di tutti coloro che hanno conseguito l'idoneità presso la provincia di Pescara nonché nei confronti di coloro che esercitano l'attività di insegnante e/o di istruttore di guida in autoscuole operanti in provincia di Pescara pur avendo conseguito altrove le proprie rispettive abilitazioni.

### **ART. 23 CONVENZIONI CON ALTRE PROVINCE**

1. La Provincia di Pescara può stipulare apposite convenzioni con altre Province, per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami da parte della commissione di cui all'articolo 10; in tal caso quanto stabilito in sede di accordo prevale sulle norme del presente regolamento ed all'esame saranno ammessi tutti coloro che risiedono nei territori delle Province partecipanti all'accordo, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti e titoli nonché il programma e le procedure di svolgimento degli esami stabiliti negli articoli che precedono.
2. Competente alla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma precedente è il dirigente del Settore.
3. Resta comunque fermo che qualora la convenzione dovesse stabilire che gli esami sono organizzati e svolti dalla commissione di cui all'articolo 10 presso la Provincia di Pescara, i candidati provenienti da fuori Provincia devono presentare la domanda d'esame presso questo Ente ed a tal fine le altre Province devono impegnarsi a:
  - ∞ invitare gli interessati, con mezzi ritenuti idonei, a proporre domanda d'esame a questo Ente ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
  - ∞ trasmettere a questo Ente le domande d'esame, eventualmente loro pervenute, avvertendo i candidati che devono integrare le stesse con il versamento di cui all'articolo 5, pena l'esclusione.

**ART. 24**  
**ADEGUAMENTO NORMATIVO**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e statutarie; in tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO 1

PROVINCIA DI PESCARA  
SETTORE VIABILITA'  
Servizio Trasporti – Ufficio Autoscuole

**ATTESTATO DI IDONEITA' DI INSEGNANTE DI TEORIA PRESSO LE AUTOSCUOLE**

N. \_\_\_\_\_



### IL DIRIGENTE

Vista la determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si è preso atto del verbale del giorno \_\_\_\_\_ della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell' idoneità di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole, istituita presso la Provincia di Pescara;

Visto l'esito positivo delle prove d'esame sostenute nei giorni \_\_\_\_\_ (prima prova scritta). \_\_\_\_\_ (seconda prova scritta) e \_\_\_\_\_ (prova orale);

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 105, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il Regolamento della Provincia di Pescara concernente gli "esami per il conseguimento delle idoneità di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole" adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale num. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### ATTESTA

che il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, a seguito d'esame sostenuto con esito positivo in data \_\_\_\_\_, **E'**

**IDONEO** alle funzioni di **INSEGNANTE DI TEORIA PRESSO LE AUTOSCUOLE**.

Pescara, \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE


*Il presente attestato da facoltà di esercitare le funzioni sopra indicate soltanto presso una autoscuola autorizzata dall'autorità competente, sempre che il titolare risulti in possesso dell'apposita tessera di appartenenza alla scuola guida.*

ALLEGATO 2

PROVINCIA DI PESCARA  
SETTORE VIABILITA'  
Servizio Trasporti – Ufficio Autoscuole

**ATTESTATO DI IDONEITA' DI ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE**

N. \_\_\_\_\_



### IL DIRIGENTE

**Vista** la determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si è preso atto del verbale del giorno \_\_\_\_\_ della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell' idoneità di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole, istituita presso la Provincia di Pescara;

**Visto** l'esito positivo delle prove d'esame sostenute nei giorni \_\_\_\_\_ (prova scritta) \_\_\_\_\_ (prova orale) e \_\_\_\_\_ (prova pratica di guida);

**Visto** l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 105, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**Visto** il Regolamento della Provincia di Pescara concernente gli "esami per il conseguimento delle idoneità di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole" adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale num. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

### ATTESTA

che il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, a seguito d'esame sostenuto con esito positivo in data \_\_\_\_\_, **E'**

**IDONEO** alle funzioni di **ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE**.

Pescara, \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE

---

*Il presente attestato da facoltà di esercitare le funzioni sopra indicate soltanto presso una autoscuola autorizzata dall'autorità competente, sempre che il titolare risulti in possesso dell'apposita tessera di appartenenza alla scuola guida.*